

COMUNE DI VILLACHIARA
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 27.11.2000

Art. 1-Principi generali

1. Il Comune di Villachiara, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base di criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, instaurando con i contribuenti una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2-Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e in rettifica, ancorché non ancora notificati.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti; ne consegue che l'istituto non si applica alle questioni cosiddette "di diritto" e a tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi obiettivamente certi.
3. Sono altresì escluse dall'accertamento con adesione le attività di liquidazione del tributo sulla base degli elementi e nei dati contenuti nella dichiarazione o denuncia, nonché le irrogazioni di sanzioni conseguenti a violazioni formali concernenti la mancata, incompleta o infedele risposta a richieste o questionari legittimamente formulati dall'ufficio.
4. L'ufficio, per ricorrere all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento agli oneri e al rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.
5. Nel caso in cui, successivamente all'adozione dell'accertamento l'ufficio rilevi la manifesta infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, deve procedere al suo annullamento nell'esercizio del potere dell'autotutela.

Art. 3-Competenza

1. Competente alla definizione della difesa tributaria è il responsabile dell'ufficio Tributi o dell'ufficio dell'entrata interessato.

Art. 4-Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel Quali sono indicati:
 - a) Gli elementi identificativi dell'atto, dell' eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, nonché l'indicazione dell'anno di riferimento;
 - b) Il giorno ed il luogo con cui il contraente deve comparire per definire l'accertamento con adesione.
2. In caso di due o più contribuenti l'ufficio deve mandare l'invito a tutti i soggetti obbligati.
3. Il procedimento per la definizione può altresì essere avviato su istanza del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5-Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Alla presenza di questioni concordabili con il contribuente, l'ufficio dopo aver predisposto l'avviso di accertamento e comunque prima di procedere alla sua notifica, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale si indicano la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1) dell'art. 4, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Se vi sono più' contribuenti l'ufficio deve inoltrare l'invito a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
3. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste comunque carattere di obbligatorietà.
4. Non costituiscono invito per l'eventuale definizione per l'accertamento con adesione le richieste di informazioni e di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti; detta attività è, infatti, preordinata ad acquisire elementi utili all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
6. Nel caso in cui l'ufficio non avvii il procedimento, il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può agire di sua iniziativa qualora riscontri nello stesso atto elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6-Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Dalla data di presentazione dell'istanza sono sospesi per un periodo di novanta giorni sia i termini per l'impugnazione, che quelli di pagamento del tributo.
3. Nel caso di più' obbligati la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per un periodo di novanta giorni.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata saranno esaminate dall'ufficio solo se comunicate entro tale data.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del tentativo di concordato, viene dato atto in apposito verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7-Rinuncia

1. L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento dell'adesione comporta rinuncia all'istanza di definizione.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito di cui al comma quattro dell'art. 6 comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo i casi di forza maggiore o di impossibilità a comparire adeguatamente motivati.

Art. 8-Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. L'atto di definizione deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'indicazione degli elementi su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, interessi e sanzioni dovuti in seguito all'adesione pagabili anche in forma rateale nonché le modalità di versamento.
3. Nel caso di più' obbligati al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo di essi. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'organo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. Copia verbale è trasmessa a cura del responsabile dell'Ufficio alla Giunta Comunale (e all'organo di revisione).

Art. 9-Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 gg. dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'importo complessivamente dovuto ovvero della prima rata secondo quanto previsto dal comma tre dell'art. 10 e con la prestazione della garanzia.

Art. 10-Adempimenti successivi

1. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o da quello della prima rata di cui al successivo comma tre, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla presentazione della garanzia di cui al successivo comma cinque con l'indicazione del numero delle rate prescelte. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
2. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (di cui al D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. L'ufficio, nel caso di cui al comma quattro, deve richiedere adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 11-Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali nonché nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile e di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 12-Sanzioni applicabili nel caso di accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo edittale previsto dalla legge.
2. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi tre e cinque dell'art. 12 del D.Lgs., le disposizioni sulle determinazioni di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma uno.

Art. 13-Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2001.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.